

Ultimissimi  
**CASI** di  
**DIRITTO**  
**AMMINISTRATIVO**  
**2025**

**PROVA ORALE**



Neldiritto  
Editore

## Guida alla risoluzione del caso

### 1. La prima prova orale di diritto amministrativo: in cosa consiste

Il superamento della prova orale dell'esame di avvocato trova la sua chiave in una **attenta programmazione dello studio**, particolarmente se si considera che esso deve essere ripartito in modo tale da consentire il superamento di tutte le fasi in cui si articola la prova in discorso. E ciò richiede la conoscenza di (almeno) quattro discipline.

Come noto, infatti, il candidato che abbia superato la prova scritta, dovrà dedicarsi alla preparazione delle tre materie scelte in sede di domanda di partecipazione:

- **almeno una** tra diritto **processuale civile**<sup>2</sup> e diritto **processuale penale**<sup>3</sup>;
- diritto **civile** (compresi i contratti<sup>4</sup>), diritto **penale** (compresi i reati di parte speciale) e diritto **amministrativo** (compresa parte speciale e c.p.a.);
- ordinamento forense e deontologia.

Questa preparazione sarà necessaria per affrontare la prova orale, che si terrà **presso la Corte d'appello in cui si è svolto lo scritto** nel solo giorno che sarà comunicato al candidato, e che è suddivisa in **tre parti**:

- il c.d. **caso**: al candidato sarà dettata una traccia pratico-applicativa in **una materia preventivamente scelta** e gli saranno concessi 30 minuti per esaminarla, con l'ausilio dei codici annotati; al termine, il candidato dovrà esporre alla commissione la propria soluzione, potendosi eventualmente aiutare con gli appunti redatti nel periodo di esame della traccia; la durata complessiva di questa fase può

---

<sup>2</sup> Di prassi, le linee guida includono anche il processo del lavoro, ma escludono le procedure concorsuali.

<sup>3</sup> Escluso il diritto penitenziario.

<sup>4</sup> Normalmente le linee guida escludono il diritto (sostanziale) del lavoro e il diritto commerciale con specifico riferimento a imprese e società.

## PARTE I | TECNICHE DI RISOLUZIONE

variare dai 45 ai 60 minuti<sup>5</sup>; in questa fase, è possibile ottenere un **massimo di 30 punti**;

- la discussione di **brevi questioni** relative a **tre materie** scelte dal candidato; le questioni potranno avere natura squisitamente teorica (es. «mi parli della doppia impugnativa» o «descriva la disciplina dettata dall'art. 10 -bis della l. 241») oppure più pratica (es. «cosa consiglierebbe a un cliente che ha ricevuto un ordine di demolizione di una costruzione realizzata in parziale difformità dal permesso di costruire? »); la durata complessiva di questa fase può variare dai 20 ai 40 minuti; in questa fase, è possibile ottenere un punteggio **massimo di 90 punti** (30 per ogni materia);
- la c.d. fase di **deontologia**, ovvero la dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato; la durata di questa fase normalmente non eccede i 10 minuti; in questa fase, è possibile ottenere un **massimo di 30 punti**.

La prova orale si considererà **superata** se il candidato avrà raggiunto **un punteggio non inferiore a 18 in ciascuna materia**. Ciò in ragione della modifica alle modalità di esame introdotta il 13 marzo 2025 che, ai sensi del c.d. Milleproroghe, ha **soppresso** la necessità di ottenere un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti.

Il voto numerico è espressione della valutazione del candidato rispetto alla:

- **chiarezza dell'esposizione**: si considera chiara una esposizione stilisticamente sobria e lineare, idonea a rendere adeguatamente e coerentemente le informazioni conosciute e raccolte dai codici, dimostrando capacità di organizzarle in un discorso scientifico compiuto; non sono chiari discorsi che impiegano frasi ridondanti, ripetizioni inutili, latinismi eccessivi ed ogni altro lemma o frase

---

<sup>5</sup> La legge prevede che, esaurita la discussione, la sottocommissione si ritiri in camera di consiglio; quindi, comunichi al candidato l'esito della singola prova. È, tuttavia, possibile che il presidente decida di comunicare il voto solo al termine della prova orale. Ciò potrebbe porsi in senso favorevole al candidato: la legge, infatti, non prevede che il mancato superamento del caso comporti l'immediata esclusione del candidato. Ciò implica che, a rigore, qualora un candidato risultasse insufficiente al caso, dovrebbe proseguire la prova, pur nella certezza di non poterla superare. Pertanto, potrebbe accadere che un presidente di commissione voglia comunicare solo alla fine della prova orale il voto, dando, di fatto, al candidato una *chance* di recupero.

## 1. Responsabilità della p.a.

### Traccia

*Alfa s.r.l. partecipa alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di fornitura periodica, per un periodo di cinque anni, di munizioni di vario calibro alla Polizia amministrativa locale del Comune di Gamma, verso un prezzo di 75mila euro l'anno.*

*L'impresa si classifica in seconda posizione, dietro a Beta s.r.l., che risulta vincitrice ed assegnataria della commessa. Tre mesi dopo la sottoscrizione del contratto, in ragione di una evoluzione negativa della situazione internazionale, Gamma recede dal contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. e, successivamente, raggiunge un accordo con la controparte Beta, che rinuncia ad ogni futura azione circa la conclusione del rapporto contrattuale.*

*Quattro mesi dopo, Alfa s.r.l. acquisisce la maggioranza delle quote di Beta s.r.l. e, all'esito della due diligence, scopre che quest'ultima non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto mancante di un requisito essenziale. Pertanto, si rivolge ad un legale che, entro un mese dalla due diligence, presenta ricorso al T.A.R. Gamma, chiedendo, in ragione dell'illegittimità dell'aggiudicazione (chiesta incidenter tantum), il risarcimento del danno a titolo di:*

- danno emergente, 300mila euro;*
- lucro cessante, 80mila euro;*
- danno curricolare, 60mila euro.*

*Il candidato, assunte le vesti del legale del libero foro cui il Comune si rivolge per la difesa in giudizio, illustri la strategia ritenuta più*

*opportuna.*

## Lo schema per la discussione

<i>Ricorrente</i>	Alfa s.r.l.
<i>Resistente</i>	Comune di Gamma.
<i>Controinteressato</i>	nessuno.
<i>Contributo unificato</i>	versato da ricorrente.
<i>Risarcimento del danno</i>	danno emergente, lucro cessante e curricolare.
<i>Rito</i>	cumulo di declaratoria di nullità e azione di annullamento.
<i>Tipologia di atto</i>	memoria di costituzione e difesa avverso un ricorso <i>ex art.</i> 30 c.p.a.
<i>Cautelare</i>	non richiesta.
<i>Impugnazione</i>	nessuna.
<i>Relate di notifica</i>	non necessaria.
<i>Questioni poste</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>tardività del ricorso:</b> art. 30, c. 1, primo periodo c.p.a.: la domanda risarcitoria è stata proposta oltre il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo;</li><li>- <b>concorso colposo del debitore:</b> art. 30, c. 1, primo periodo c.p.a.: il ricorrente avrebbe dovuto esperire lo strumento di tutela previsto;</li><li>- <b>mancata prova degli elementi strutturali del danno:</b> art. 2043 c.c., la mera illegittimità del provvedimento non comporta necessariamente il diritto al risarcimento.</li></ul>
<i>Conclusioni</i>	è necessaria la costituzione e difesa in

giudizio.

## La discussione

La traccia richiede la predisposizione di una memoria di costituzione e difesa nel contesto di un procedimento, avviato in via autonoma, di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

La fattispecie in analisi pone essenzialmente tre questioni:

- la possibile **tardività** del ricorso introduttivo;
- il **concorso colposo** del (supposto) debitore che non ha impugnato la graduatoria e l'aggiudicazione;
- il **mancato esperimento** dell'onere della **prova** relativamente sia all'*an* che al *quantum* del danno.

Iniziando dalla **prima questione**, la più problematica, come noto l'art. 30 del c.p.a., nel consentire la proposizione, anche in via autonoma, della domanda risarcitoria, ne subordina la proponibilità al termine di **decadenza** (dunque, non di prescrizione) di centoventi giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento, se il danno deriva direttamente da questo.

Ora, la fattispecie proposta è proprio la seconda, il che fa sorgere il problema della **data di conoscenza** del provvedimento. Probabilmente Alfa s.r.l. si è determinata al ricorso in quanto ha radicato il termine iniziale nel momento in cui, in *due diligence* (si può ipotizzare *post-closing*), è venuta a conoscenza dell'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, derivata dalla mancanza di un requisito essenziale in capo a Beta.

Tuttavia, dovendo resistere dalla parte della PA, è possibile contrastare la citata interpretazione sulla base di due considerazioni:

- la prima, forse meno persuasiva, è che il danno deriva direttamente dal provvedimento di aggiudicazione/approvazione della graduatoria che, per consolidata giurisprudenza, è l'atto che rende attuale la lesione, dunque ad esso dovrebbe ancorarsi il *dies a quo* valido ai fini dell'art., 30, c. 3, c.p.a.;
- la seconda, dotata di maggior forza persuasiva, prende avvio dall'analisi dell'art. 36, c. 1, del codice dei contratti pubblici, che